



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da [REDACTED]  
[REDACTED], nato a [REDACTED] il di [REDACTED] (CF: [REDACTED]) e  
[REDACTED], nata a [REDACTED] il di [REDACTED] ([REDACTED]),  
coniugi entrambi residenti in [REDACTED]

\*\*\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore Avv. Aurelio Cardaci, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

**ORDINA**

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

**NOMINA**

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" - Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore Avv. Aurelio Cardaci;

**ASSEGNA**



ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni mobili registrati indicati nella relazione dell'OCC, precisando in tal senso che la custodia è affidata al proprietario degli stessi, [REDACTED];

#### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria dei G.E. innanzi ai quali pendono le procedure esecutive in danno dei debitori, meglio individuate nella relazione dell'OCC;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>^</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto al contenuto della relazione si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*, pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, come indicato in sentenza, dovranno essere destinate alla liquidazione; sotto tale profilo il Tribunale osserva che, allo stato, nulla residua con riferimento alla debitrice [REDACTED] mentre il debitore [REDACTED] dovrà versare l'eccedenza rispetto all'importo necessario per il mantenimento dello stesso (pari ad € 1.050), allo stato quantificata in € **586,83 mensili**.

Inoltre, quanto alla domanda formulata in ricorso dai debitori (*“Disporre la sospensione del prelievo operato a titolo di cessione del quinto, sulla retribuzione della sig.ra [REDACTED]*

[REDACTED] pari ad € 234,00, ad opera del creditore [REDACTED] ➤

*Disporre la sospensione del prelievo operato a titolo di delegazione di pagamento, sulla retribuzione della sig.ra [REDACTED], pari ad € 248,00, ad opera del creditore [REDACTED]*

[REDACTED]”; si rileva che tutte le entrate mensili spettanti ai debitori



– eccedenti l'importo necessario per il mantenimento degli stessi- dovranno essere destinate alla liquidazione, ai fini della distribuzione in favore di tutti i creditori.

Il Collegio osserva, infine, che non appare chiara la distinzione delle masse passive fra i due debitori. Pertanto invita l'OCC ad integrare la relazione, indicando chiaramente se gli importi inseriti nelle tabelle (pagine 21 e 23) di cui alla relazione debbano intendersi pro quota o quale debito complessivo e quali siano i debiti personali di ciascun debitori e le posizioni debitorie rispetto alle quali gli stessi sono, invece, obbligati in solido. Invita, inoltre, l'OCC- in sede di formazione dello stato passivo- ad individuare chiaramente sia l'importo delle singole masse che l'ammontare complessivo del montante debitorio.

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, lì 28 giugno 2023

Il Giudice  
Laura Messina

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio

